

**ALLE IMPRESE ADERENTI AD
ANCE TRENTO - ASSOCIAZIONE
TRENTINA DELL'EDILIZIA**

LORO SEDI

Circolare nr. 74 - 20

Trento, 19 agosto 2020

Assestamento di bilancio PAT 2020-2022 – Novità per il settore edile.

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 72/2020 per dare illustrazione delle misure di interesse per il settore edile, ulteriori rispetto a quelle inerenti all'ambito degli appalti pubblici, contenute nella recente **L.P. n. 6/2020** recante **"l'Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2021"**.

- **IMIS PER IMMOBILI INVENDUTI** (art. 1 comma 2 della L.P. n. 6/2020)

Modificando la normativa locale esistente in materia di IMIS, viene prevista la **possibilità per i Comuni di stabilire**, all'interno dei propri regolamenti, **a partire dal periodo di imposta 2020, aliquote ridotte fino allo 0 per cento per i fabbricati** costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono **invenduti** e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa.

- **CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE** (art. 23 della L.P. n. 6/2020)

Viene previsto che la PAT **possa** concedere, **anche alternativamente**, a chi realizza interventi di **recupero e riqualificazione energetica** su unità immobiliari ad **uso abitativo**, comprese le relative **pertinenze** e le **parti comuni**:

a) **contributi per la durata di 10 anni** (nella misura del **100 per cento del tasso di interesse** applicato sull'importo anticipato) **sulle rate di ammortamento dei finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per anticipare l'importo della detrazione di imposta** prevista dalle norme statali per le spese sostenute;

b) **contributi in conto capitale fino al 30 per cento** dell'importo pari alla **differenza tra la spesa sostenuta e il limite massimo di spesa** su cui è possibile fruire della relativa agevolazione fiscale in base alla normativa statale, **a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente**.

Tali contributi potranno essere richiesti **anche per spese fatturate a partire dal 1° gennaio dell'anno di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo**.

L'attuazione di tale disposizione è sottoposta tuttavia all'emanazione di una Deliberazione della Giunta provinciale che dovrà definire, tra le altre cose, i requisiti per



l'accesso ai contributi, le modalità di convenzionamento delle banche e i limiti massimi per anticipazioni e spese ammesse.

- **ULTERIORI CONTRIBUTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE** (art. 24 della L.P. n. 6/2020)

Viene previsto che, **per gli interventi di cui al precedente paragrafo**, la PAT possa disporre **contributi in conto capitale fino al 30 per cento dell'importo pari alla differenza tra la spesa sostenuta per ciascuna unità immobiliare e tipologia di intervento, nel limite massimo di spesa su cui è possibile fruire dell'agevolazione fiscale relativa ai medesimi interventi prevista dalla normativa statale, e 50.000 Euro, o il minore importo, quando la spesa detraibile è inferiore**. Tale contributo è concesso **a prescindere dalla detrazione effettivamente spettante al richiedente in relazione alla sua capienza fiscale**.

Anche in questo caso **è necessaria una Deliberazione della Giunta provinciale che definisca le modalità per l'attuazione della norma**.

- **CONTRIBUTI PRIMA CASA** (art. 25 della L.P. n. 6/2020)

Viene prevista la concessione da parte della Provincia di **contributi in conto capitale fino al 20 per cento della spesa ammessa per la costruzione della prima casa di abitazione**, qualora l'intervento determini il conseguimento della **classe energetica più alta**, da dimostrare **attestato APE** rilasciato da **soggetto abilitato**.

Il contributo sarà concesso **anche per gli interventi per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 6/2020 (ovvero il 7 agosto 2020) purché la data di inizio dei lavori indicata nella relativa comunicazione sia successiva al 1° luglio 2020**.

Non saranno invece ammessi a tale contributo le costruzioni di alloggi classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di interesse artistico o storico).

Anche le **modalità di attuazione** di tale previsione **saranno definite con Deliberazione della Giunta provinciale**.

Nel ricordare che la Legge di assestamento del bilancio PAT 2020 – 2022 **è entrata in vigore il 7 agosto 2020**, rinviamo per i maggiori contenuti al testo normativo allegato e porgiamo con l'occasione i migliori saluti.

LA DIREZIONE
dott. Lorenzo Garbari

Allegati:

- Legge provinciale 6 agosto 2020 n. 6